



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza**

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'udienza del 20/12/2021, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di previdenza iscritta al **N. 9857/2018 R.G.** promossa da:

NICOLA PICCIRILLO, nato a Portico di Caserta (CE), il 11/01/1957, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovangiuseppe IODICE, presso il quale elettivamente domicilia in Caserta, via F. Fuga n. 50, come da procura in atti,

RICORRENTE IN OPPOSIZIONE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente/legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto,

SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS S.p.A. (SCCI), in persona del legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica presso la sede, sita in Roma, al Largo Chigi n.5,

Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procure in atti

RESISTENTI

Oggetto: opposizione avviso di addebito - note di rettifica per benefici contributivi

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale dell'odierna udienza.

Motivi in fatto e in diritto della decisione

Con ricorso introduttivo telematico del 19.11.2018 l'odierno ricorrente, ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 328 2018 000 41009 17 000 notificatogli in

data 11.10.2018 dall'INPS, con cui gli veniva intimato il pagamento della somma di € 11.790,49 a titolo di note di rettifica dal 02/17 al 01/2018 (oltre a somme aggiuntive e spese di riscossione) per il recupero integrale delle agevolazioni ex lege 190/2014, già riconosciute ai lavoratori Piccirillo Crescenzo e Perrotta Marco, per non aver ottemperato nel termine di 15 gg. all'invito alla regolarizzazione del 30.3.2018.

Ha dedotto - per quanto riguarda la gestione lavoratori autonomi – *di* aver presentato, in data 11.04.2018 (gg.14 dal ricevimento della *pec*), la richiesta di dilazione del pagamento del debito (doc. 4).

Per la gestione lavoratori dipendenti, *che*:

- a) la cartella di pagamento n.34284 è stata rateizzata, in data 28.09.2016, ben 2 anni prima dell'invito a regolarizzare (doc. 5) e rottamata, in data 19.04.2018, per il residuo debito (doc. 6);
- b) la cartella di pagamento n. 28005 è stata rateizzata, in data 14.07.2016, ben due anni prima dell'invito a regolarizzare (doc. 7);
- c) la cartella di pagamento n. 47239 è stata pagata con modello F24 del 04.12.2017 (doc. 8).

Ha lamentato *che* l'INPS, il 16.04.2018, ha respinto la domanda di dilazione in quanto vi erano ulteriori debiti relativi al mancato versamento dei contributi a percentuale per gli anni 2015 e 2016 (doc. 9) e ha allegato *che*, pertanto, aderendo all'invito, ha presentato una nuova istanza di dilazione il 31.5.2018, comprensiva anche dei contributi a percentuale per l'anno 2015 e 2016, così come richiesto dall'INPS (doc. 10).

Enfatizzando la tempestività della domanda di dilazione del 11.4.2018 e censurando la condotta dell'amministrazione, sostenendo che essa avrebbe dovuto – riscontrate ulteriori irregolarità – inoltrare nuova comunicazione, sostitutiva della precedente, e concedere ulteriori 15 giorni utili alla regolarizzazione, ha adito l'intestato Tribunale al fine di - previa sospensione – ottenere l'annullamento dell'avviso di addebito, con condanna alle spese e competenze del giudizio, anche ex art. 96 c.p.c., con attribuzione per anticipo fattone.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente INPS, per contestare ed impugnare le avverse prospettazioni con svariati argomenti; in particolare, eccepiva l'insussistenza dei presupposti per fruire delle chieste agevolazioni contributive e la regolarizzazione, nemmeno completa, avvenuta sempre a termini già scaduti.

Per tali ragioni, chiedeva il rigetto della domanda, vinte le spese.

All'odierna udienza di discussione la causa, istruita in via documentale, in quanto involgente questioni di mero diritto, all'esito della camera di consiglio, è decisa mediante pubblicazione del dispositivo e delle contestuali motivazioni ex art. 429 c.p.c.

Nel caso in esame si verte in ipotesi di opposizione ad avviso di addebito che dal 1°/1/2012 ha sostituito la cartella esattoriale, per effetto del d.l. 78/2010 convertito nella legge 122/2010.

L'opposizione, riguardando pretese di natura contributiva relative ai datori di lavoro, è proponibile dinanzi al giudice del lavoro, competente per territorio, ai sensi dell'art. 444, ultimo comma c.p.c.

Si premette che con l'avviso di addebito la cui disciplina è dettata dall'art. 30 del dl 78/2010, non è più necessaria la formazione del ruolo da parte dell'Inps e la trasmissione dello stesso all'agente della riscossione che doveva provvedere alla formazione e notificazione della cartella.

L'atto di determinazione della pretesa e l'atto costituente titolo per dare esecuzione alla pretesa e che intima il pagamento entro un certo termine a pena di esecuzione forzata sono unificati, per cui l'avviso di addebito assorbe le funzioni che prima erano svolte dalla cartella esattoriale e dal ruolo.

Nulla cambia invece per la fase esecutiva, che rimane affidata all'agente della riscossione e continua a svolgersi con gli stessi strumenti e modalità della cd. "esecuzione esattoriale".

Nel caso in cui il debitore non provveda al pagamento delle somme dovute, versandole nel termine di sessanta giorni dalla notifica all'agente della riscossione territorialmente competente indicato nell'avviso di addebito, il concessionario potrà procedere senz'altro incombente ad espropriazione forzata.

Lo strumento di tutela azionato in giudizio da parte ricorrente è il ricorso ai sensi dell'art. 24 comma VI e dell'art. 29, comma II, del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che consentono innanzitutto di rivolgersi al giudice del lavoro ex art. 442 c.p.c. per formulare opposizione "*... contro l'iscrizione a ruolo*" per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva; trattasi di strumento finalizzato ad ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva (Cass. n. 17978 del 2008) nei confronti dell'ente impositore, cui "*il ricorso va notificato*" (art. 24, co. 5, d.lgs n. 46/99) e che, dunque, è il legittimato passivo della domanda.

L'opposizione è sicuramente ammissibile, in quanto risulta depositata – contrariamente a quanto riportato nella relazione amministrativa allegata dall'Ente previdenziale – il 19.11.2018 (e non il 29.11.2018), nel termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito di cui al quinto comma dell'**art. 24 della L. 46/99**.

L'opposizione andava correttamente proposta nei soli confronti dell'INPS, in quanto titolare della pretesa contributiva, mentre è carente di legittimazione passiva la soc. SCCI S.p.A., la quale è cessionaria dei crediti INPS maturati fino al 31/12/2008, ex art. 13 della legge 448/98 come modificato dall'art.3, comma 42 *quinquies* del dl 30/9/2005 n. 203

convertito nella legge 2/12/2005 n. 248, mentre quelli in esame riguardano un periodo successivo.

Nel merito, l'oggetto del contendere verte intorno alla verifica circa la sussistenza o meno dei presupposti per usufruire degli **sgravi contributivi**.

Il caso in esame concernente la contribuzione pretesa dall'INPS con l'avviso di addebito impugnato scaturisce dalle note di rettifica emesse per l'addebito di cui all'art. 1 co. 1175 L. 296/2006, ovvero per il mancato riconoscimento delle agevolazioni contributive e dei benefici normativi e contributivi la cui fruizione è subordinata al possesso da parte del datore di lavoro del Documento Unico di regolarità contributiva (Durc interno art. 1 comma 1 DL 24/10/2007), in quanto il pagamento delle irregolarità – peraltro parziale - è avvenuto tardivamente, oltre il termine di 15 giorni previsto per legge per la regolarizzazione; pertanto, il beneficio degli sgravi contributivi andrebbe revocato, con conseguente obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite dal datore.

Non è, quindi, in discussione la debenza della contribuzione, peraltro scaturente da documenti, i DM10, di pacifica provenienza del contribuente-datore di lavoro, bensì la rideterminazione della contribuzione dovuta, conseguente ad una rettifica dei dati trasmessi dal contribuente, operata dall'INPS a seguito di verifica e per effetto dell'applicazione della sanzione della perdita del beneficio degli sgravi contributivi.

In premessa, preme evidenziare che l'INPS ha eccepito che la ricorrente società non avrebbe provato di essere in possesso dei requisiti per poter usufruire delle agevolazioni contributive.

Le irregolarità contributive hanno dato scaturigine all'emissione dell'invito alla regolarizzazione del 30.3.2018, non adempiuto nei 15 giorni, per quanto appresso si dirà. Nel caso di specie (*cfr.* relazione amministrativa allegata), le note di rettifica - scaturite dalle scoperture contributive e dal conseguente disconoscimento delle agevolazioni contributive di cui all'art. 1175 co. 1 L.296/2006 c.d. Finanziaria 2007 - per i periodi 02 – 03 - 04- 05 – 06 /2017 sono state notificate a mezzo *pec* in data 11.05.2018; le note di rettifica per i periodi 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12/2017 sono state notificate a mezzo *pec* in data 09.05.2018; quella per i periodi 01/2018 è stata notificata a mezzo *pec* il 29.06.2018 e la nota di rettifica per il periodo 02/2018 è stata notificata a mezzo *pec* in data 13.07.2018. Tutte tali note di rettifica sono state emesse dal momento che l'opponente aveva debiti contributivi inseriti in cartelle esattoriali e in avvisi di addebito non sanati e pagati, relativi alla Gestione azienda con dipendenti, nonché aveva dei debiti non iscritti in cartelle esattoriali e relativi ai contributi fissi e a percentuale Gestione Lavoratori Autonomi.

La circostanza che la società non abbia provveduto ad adempiere nei termini di legge all'invito del 30.3.2018, è di ogni evidenza.

Difatti, si osserva che in data 11.04.2018 – e dunque sì tempestivamente - l'opponente ha presentato all'Inps istanza di dilazione amministrativa per quanto concerne i contributi relativi alla Gestione Lavoratori Autonomi, istanza che tuttavia è stata correttamente rigettata, perché escludeva e non comprendeva né i contributi DM relativi alla Gestione Azienda con dipendenti inseriti nei ruoli esattoriali elencati nell'invito alla regolarizzazione, né i contributi a percentuale Gestione Lavoratori Autonomi per le annualità 2015 e 2016, anch'essi specificamente indicati nell'invito alla regolarizzazione predetto.

Non v'è chi non veda, quindi, che non coglie nel segno l'obiezione della Difesa che pretenderebbe di addebitare all'Ente previdenziale una mancanza di buona fede e correttezza nel non aver reiterato l'invito alla regolarizzazione con concessione di un nuovo termine: è il ricorrente a non aver provveduto alla chiesta regolarizzazione e non c'è, in questo caso, alcun onere ulteriore incombente in capo all'Inps a rinnovare l'invito al corretto adempimento delle pendenze contributive.

La successiva dilazione amministrativa, che l'istante riferisce avere presentato in data 31.05.2018, è comunque influente ai fini del riconoscimento del DURC interno ex art. 1 comma 1175 legge 296/2006, innanzitutto perché tardivamente proposta rispetto ai 15 giorni assegnati nell'invito alla regolarizzazione.

Poi in quanto anche nella seconda domanda sono stati nuovamente esclusi i contributi relativi alla Gestione Azienda con dipendenti inseriti nei ruoli esattoriali non pagati ed indicati anch'essi nell'invito alla regolarizzazione del 30.03.2018.

A ciò si aggiunga che, con riguardo ai contributi relativi alla Gestione azienda con dipendenti inseriti negli avvisi di addebito elencati nell'invito alla regolarizzazione del 30.03.2018 e non pagati si osserva quanto segue:

- a) la dilazione presso il Concessionario relativa all'avviso di addebito 328 2016 000 2800 567 000 è stata revocata con provvedimento del 23.05.2017;
- b) per l'avviso di addebito 328 2016 000 3428 422 000 non risulta presentata la domanda di definizione agevolata;
- c) non risultano pagati i contributi portati negli avvisi di addebito 328 2016 000 3428 422 000, 328 2016 000 2800 567 000, 328 2017 000 03445 432 000.

Questi ultimi, quindi, sono debiti non sanati né nel termine indicato nell'invito alla regolarizzazione del 30.03.2018, né – come correttamente fa rilevare l'INPS – in epoca successiva.

Per quanto è agli atti, quindi, questo Tribunale non può omettere di rilevare che la società versasse in una condizione di mancato possesso dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni contributive, per cui ha ricevuto l'invito a regolarizzare; così come rileva che parte ricorrente ha allegato di aver provveduto alla regolarizzazione nei 15 giorni degli omessi versamenti, anche in sede di note di trattazione scritta per la scorsa udienza (che poi non si è celebrata ed è stata rinviata d'ufficio per impedimento della scrivente), ma non

ha dato alcuna prova del venir meno delle cause impeditive rispetto ai benefici, offrendo documentazione da cui si evince il pagamento di soltanto alcune delle poste a debito.

Ricostruendo la normativa applicabile, giova precisare che con il **DM**, (che dal 01/2004 va presentato in via telematica all'Inps ex art. 44 comma 9 L. 326/2003), il datore di lavoro non solo nella parte a debito denuncia le retribuzioni mensili corrisposte ai dipendenti e la relativa contribuzione dovuta all'Inps, ma nella parte a credito si applica autonomamente (nel riquadro B/C) le somme che ritiene spettantigli a titolo di agevolazioni contributive e di sgravi, nonché le somme poste a conguaglio per le prestazioni anticipate dal datore per conto dell'Inps (maternità e disoccupazione). Il DM in questa maniera porta alla fine un saldo che può essere positivo e negativo e l'esposizione nel riquadro B/C di tali somme a credito costituisce manifestazione chiara della volontà del datore di richiedere gli sgravi contributivi previsti dalle varie normative.

L'Istituto, dopo avere verificato l'effettiva regolarità contributiva del datore di lavoro, riconosce o nega lo sgravio contributivo che l'azienda si è autonomamente applicata nel DM (v. D.M. 24/10/2007, circolare Inps 51/2008 e circolare Ministero Lavoro 5/2008): nel caso in cui il datore di lavoro sia in regola con tutti gli adempimenti e versamenti, allora l'Inps riconosce lo sgravio, l'agevolazione contributiva e i benefici normativi e contributivi che l'azienda si è posta a conguaglio ed il DM resta corretto; viceversa, qualora vi siano delle irregolarità negli adempimenti a carico del datore o nei versamenti, allora scattano le note di rettifica.

La determinazione di cui alle **note di rettifica** dell'INPS si fonda sul disposto di cui all'**art. 1 comma 1175 L. n 296 del 2006**, secondo cui le agevolazioni contributive e gli sgravi previsti da tutte le normative in materia di lavoro e previdenza sono subordinati al possesso da parte dei datori di lavoro del Documento Unico di regolarità contributiva (**DURC**), documento che presuppone tra l'altro la sussistenza della correttezza degli adempimenti mensili e l'inesistenza di inadempienze in atto (cfr. DM 24\10\2007 e circolare Min. Lav n. 5 del 2008).

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, legge n. 296/2006, "a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".

La procedura di rilascio del DURC, dunque, che statuisce che la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro del documento unico di regolarità contributiva, ha la chiara finalità - pur mantenendo fermi gli obblighi già gravanti ai fini della fruizione dei benefici contributivi - di assicurare, attraverso lo strumento della

regolarità contributiva, attestata con il DURC, il rispetto delle prescrizioni in materia contributiva.

Il **comma 1176** dell'art. 1 prevede, poi, che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo.

Le modalità di rilascio del Durc (che in questi casi resta un c.d. “Durc interno”, valendo esso nell’ambito di un procedimento che riguarda lo stesso I.N.P.S.) sono regolate, in forza del rinvio operato dal co. 1176 del medesimo art. 1, dal **d.m. 24 ottobre 2007 n. 27 del Ministero del Lavoro**, che ha previsto che la regolarità contributiva è attestata dagli istituti previdenziali dopo aver verificato l'effettiva regolarità degli adempimenti mensili o, comunque, periodici e l'inesistenza di inadempienze in atto. In particolare, l'**art. 3** del DM citato, al **comma 3**, statuisce che *“qualora l'istituto che rilascia il DURC è lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio contributivo ovvero agisce in qualità di stazione appaltante, l'Istituto stesso provvede alla verifica dei presupposti per il suo rilascio senza emettere il DURC, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 3 del presente decreto”*.

L'**art. 6** chiarisce, inoltre, che l'istituto concessore del beneficio deve, nel termine di trenta giorni, verificare la condizione di regolarità del datore di lavoro richiedente. Laddove accerti una situazione di irregolarità, ai sensi dell'**art. 7**, deve invitare l'interessato a regolarizzare la sua posizione entro un termine non superiore a quindici giorni. Decorso il termine di quindici giorni, laddove la situazione di irregolarità permanga, le agevolazioni richieste sono recuperate mediante relativo addebito.

In presenza di irregolarità, quindi, l'ente previdenziale deve darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di Durc interno) resta sospeso.

Il d.m. 2007 all'**art. 5** elenca, inoltre, le condizioni e i requisiti affinché ad un datore di lavoro possa essere riconosciuta la regolarità contributiva e quindi possano essere riconosciuti gli sgravi:

- “a) correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;*
- b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli istituti Previdenziali come dovuti;*
- c) inesistenza di inadempienze in atto;*
- d) richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto abbia espresso parere favorevole;*
- e) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;*
- f) crediti iscritti a ruolo per i quali è stata disposta la sospensione giudiziaria”*.

Infine, il **decreto ministeriale 30 gennaio 2015**, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, visto l'**art. 4 del d.l. 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla legge 16**

maggio 2014, n. 78, recante «*Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva*», mantiene la struttura giuridica del precedente d.m. 24 gennaio 2007, conseguentemente abrogato.

Da subito si è posto il problema inerente alla qualificazione giuridica del DURC rispetto al beneficio contributivo e cioè se il DURC medesimo si ponga nei confronti di quest'ultimo come elemento generatore.

Orbene, tale tesi non può essere condivisa, in quanto il beneficio contributivo è inerente ad un vero e proprio diritto in capo all'impresa, diritto soggetto alla normale prescrizione in materia previdenziale. Ne consegue che il diritto ad usufruire del beneficio contributivo non nasce con il rilascio del DURC, ma è sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio del DURC stesso, che altro non è che un certificato di regolarità contributiva amministrativa.

Il diritto al beneficio nasce dalla posizione soggettiva dell'azienda, che ha determinate caratteristiche o che ha stipulato un contratto di lavoro subordinato con un lavoratore, che per legge è portatore di determinate agevolazioni.

Il DURC, quindi, è da intendersi quale atto amministrativo avente natura di autorizzazione periodica ad usufruire del beneficio, ma il mancato rilascio del DURC non può intendersi come perdita definitiva di quel beneficio, tanto è vero che, ai sensi dell'art. 4 d.m. 30 gennaio 2015 (e precedentemente dell'art. 7 d.m. 24 ottobre 2007), in caso di mancanza dei requisiti previsti, gli Enti sono tenuti ad invitare gli interessati a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni.

Da ciò deriva che, attraverso quel subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi, ove la regolarizzazione abbia corso, la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali: il DURC, quindi, non genera e non estingue benefici, ma si pone come una autorizzazione amministrativa, al fine di usufruire di quei benefici medesimi.

È d'uopo ricordare che l'autorizzazione amministrativa è quell'atto con cui la Pubblica Amministrazione conferisce al soggetto autorizzato la facoltà d'esercitare un potere o un diritto, che preesiste all'autorizzazione medesima, ma è allo stato potenziale.

L'esercizio diviene lecito soltanto dopo che l'autorità competente lo permette, avendo constatato i motivi che giustificano l'esercizio stesso o almeno la mancanza di motivi in contrasto. Si ritiene, pertanto, che il mancato rilascio del DURC regolare non possa mai comportare la perdita del beneficio contributivo, ma soltanto la sua impossibilità ad essere usufruito fino a quando perduri l'irregolarità.

È opportuno, in aggiunta, soffermare l'attenzione su un altro aspetto rilevante nell'interpretazione dell'art. 1, c. 1175, l. n. 296/2006 sopra riportato. Il legislatore stabilisce che *“i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e*

legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge [...]".

Orbene, l'inciso "*fermi restando gli altri obblighi di legge*" risulta in sé generico e chiaramente suscettibile di interpretazioni estensive. Tuttavia si ritiene che, ai fini della correttezza contributiva, le inadempienze debbano necessariamente realizzare irregolarità che hanno una diretta conseguenza sul pagamento dei contributi e premi, nel senso che determinano un minore versamento rispetto a quanto dovuto. Diversamente, sarebbe inaccettabile la tesi che ogni inadempienza, anche formale, commessa in materia di lavoro e legislazione sociale, possa avere come conseguenza il mancato rilascio del DURC.

Questi essendo i tratti salienti della normativa in materia, emerge che tra gli adempimenti mensili che l'azienda deve rispettare per avere la regolarità contributiva vi è certamente la trasmissione in via telematica del modello DM nei termini di scadenza previsti dalla legge. Poi, tra gli altri requisiti e condizioni indispensabili per avere la regolarità contributiva vi è anche l'assenza di inadempienze, ovvero l'aver pagato tutte le note di rettifica o comunque i modelli DM insoluti parzialmente o totalmente, ed anche le sanzioni civili.

È quindi a carico dell'Istituto l'onere di allegazione del fondamento della rideterminazione degli importi dovuti, che il resistente ha soddisfatto deducendo la contribuzione portata dall'avviso di addebito opposto non è stata pagata.

È, invece, a carico dell'opponente la prova della correttezza dell'adempimento, ossia dell'esatto adempimento – nel caso di specie - per effetto del godimento del beneficio degli sgravi contributivi. In altri termini, incombe sull'opponente, quale debitore, l'onere di provare che l'importo versato è soddisfacente avendo egli pieno diritto al versamento ridotto per effetto del beneficio degli sgravi, o - nel caso in cui tale diritto agli sgravi sia controverso - provare di poterne beneficiare.

Costituisce un principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio *l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata* (tra tutte, cfr. Cass. sent. 18 gennaio 2018 n. 1157, Cass. Sez. L, sent. n. 21898 del 26/10/2010).

Poiché lo sgravio contributivo integra di fatto un mancato versamento dei contributi, non è l'Istituto previdenziale che deve provare la carenza dei requisiti per fruire dello sgravio, ma è il datore di lavoro che deve provare la sussistenza di tutti gli elementi che giustificano l'esonero dal versamento dei contributi, altrimenti dovuti.

Nel caso di specie, l'istituto, dal canto suo, in accordo al messaggio Inps messaggio n. 2889/2014, ha documentato l'inoltro delle note di rettifica oggetto dell'avviso di addebito impugnato, nelle tempistiche poc'anzi dette, precedute dall'**invito alla regolarizzazione** entro 15 giorni, trasmesso e ricevuto dalla stessa a mezzo *pec* in data 30.03.2018 (cfr. alleg. telematico del fasc. del ricorrente stesso), con la specifica finalità di "*indurre il contribuente a*

versare i contributi, consapevole della perdita dei benefici contributivi in caso di omissione o ritardo, e di conferire, d'altra parte, certezza alle situazioni giuridiche” (cfr. Tribunale di Palermo, sent. n. 2449/2015 pronunciata il 21 ottobre 2015).

Il sub procedimento di regolarizzazione dettato dal DM citato costituisce una “fattispecie sanante [...] per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo delle irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento dell'interessato. Consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'articolo 1 comma 1175, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi” (cfr. Cass. sent. n. 27107/2018).

Pertanto, la *ratio* della norma spiega la natura eccezionale del procedimento dettato dal d.m., natura che osta ad una ricostruzione dell'adempimento tardivo quale “mero errore formale”; ancor più precisamente, *non può valorizzarsi il fatto che la società abbia ad un certo punto - e comunque in epoca posteriore rispetto alle mensilità interessate agli sgravi oggetto di causa - regolarizzato quella trasmissione dei DM10 mancanti.*

Ed anzi, persino in caso di mancato invito alla regolarizzazione - adempimento che nel caso di specie l'ente previdenziale ha ottemperato - la revoca degli sgravi contributivi resta legittima, e difatti il fatto che l'Inps inviti o meno l'opponente a regolarizzare la propria posizione *“refluisce soltanto sulla legittimità del procedimento amministrativo, mentre l'accertamento del giudice ordinario verte sul diritto dell'opponente a fruire degli sgravi in presenza di tutti i requisiti previsti e, quindi, anche di quello della regolarità contributiva”* (v. Corte d'Appello di Palermo sent n. 58/2015 e Trib. Catania sent. 2595/2017).

Nel caso di specie, l'Ente previdenziale, dopo aver accertato una situazione di irregolarità in capo alla società opponente, risultata inadempiente rispetto all'obbligo di pagamento nel relativo termine di scadenza, ha provveduto ad inviare le note di rettifica, al fine di recuperare le agevolazioni contributive che, erroneamente, in relazione al periodo in cui la società versava in una situazione di inadempienza, la stessa aveva autonomamente applicato.

La pretesa dell'Inps risulta, in definitiva, fondata.

A fronte delle contestazioni dell'Istituto parte opponente avrebbe dovuto, quindi, comprovare la sussistenza del proprio diritto a beneficiare delle agevolazioni invocate, provando, ma prima ancora allegando, l'insussistenza della irregolarità contributiva contestata dall'INPS.

L'opponente, sul punto, non ha adempiuto all'onere probatorio richiesto.

Alla luce delle considerazioni che precedono, in assenza di ulteriori contestazioni sul merito della pretesa, la domanda va rigettata.

La peculiarità delle questioni giuridiche affrontate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) dichiara il difetto di legittimazione passiva di SCCI;
- 3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 20.12.2021.

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa *Federica Ronsini*